



# Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED · Codice ipa: c\_h883

## CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA MARCONI

L'anno DUEMILAVENTITRÉ, il giorno \_\_\_\_\_ del  
mese di \_\_\_\_\_

tra

- Il Comune di SAN GIORGIO BIGARELLO con sede a San Giorgio Bigarello in Piazza della Repubblica n.8, Partita IVA 00474420205/Codice Fiscale 80004610202, rappresentato da Simonetta Barbieri, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona-cultura-sport-politiche abitative del suddetto Comune, come da Decreto Sindacale prot. n. 24482 del 30.12.2022;

e

- \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Codice Fiscale  
n. \_\_\_\_\_, rappresentata da  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

Premesso che:

- \_\_\_\_\_ è (descrivere le caratteristiche dell'associazione/società sportiva regolarmente costituita), Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_;

- con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto "AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DEL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38, TRAMITE AVVISO PUBBLICO, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA MARCONI A SAN GIORGIO BIGARELLO"

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata aggiudicata a \_\_\_\_\_ la concessione in uso del campo da calcio di via Marconi, per cinque stagioni sportive dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, alle condizioni contenute per la partecipazione all'Avviso Pubblico e nel progetto educativo sportivo presentato in sede di gara;

- è stata acquisita la documentazione prevista dalla convenzione quale obbligazione a



# Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED · Codice ipa: c\_h883

carico del concessionario;

Tutto ciò premesso e considerato, tra il Comune di San Giorgio Bigarello e \_\_\_\_\_ si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Gestione del campo da calcio di via Marconi per la pratica dell'attività sportiva del gioco del calcio, con prevalente finalità educativo-sportive, aperta a tutti con particolare riguardo alle fasce giovanili. Il concessionario si impegna a garantire l'uso pubblico del campo e la pulizia.

## **Art. 2 CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE**

La concessione comprende l'uso dei seguenti beni:

- a) Campo da calcio e spogliatoi;
- b) Beni mobili in dotazione della struttura come da inventario che sarà redatto tra le parti al momento della consegna dell'impianto.

Il Comune assume a proprio carico il costo relativo alle utenze (acqua-gas-elettricità), escluse le utenze telefoniche e dei rifiuti, nel limite massimo dell'80%.

Non è richiesto alcun canone concessorio.

Le quote richieste dal gestore alle famiglie dovranno prevedere scontistiche nonché agevolazioni per fasce deboli.

## **Art. 3 UTILIZZI DIVERSI DEL CAMPO**

La struttura data in concessione, o parte di essa, verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente su semplice richiesta della medesima, per l'effettuazione di iniziative proprie o poste sotto il suo patrocinio o autorizzate dalla stessa.

La struttura, o parte di essa, potrà essere messa a disposizione per manifestazioni od iniziative sportive temporanee di terzi richiedenti, singoli cittadini o gruppi.

Se la richiesta attiene ad attività connesse al gioco del calcio o alle altre attività praticate nell'impianto sportivo l'utilizzo sarà autorizzato dal Comune, previa acquisizione del programma di attività, ponendo la responsabilità dell'iniziativa in capo al soggetto autorizzato.

Tali richieste dovranno essere poste al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno di validità della presente convenzione. Le richieste oltre tale termine per eventi di carattere eccezionale saranno valutate di volta in volta dal Comune. Il Comune autorizza tenendo conto delle esigenze del richiedente, del concessionario e di ogni altro ente che utilizza



# Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED · Codice ipa: c\_h883

la struttura. L'apertura e la chiusura e pulizia dell'impianto sarà comunque garantita dal concessionario.

Il Concessionario potrà, inoltre, richiedere al terzo il versamento di una cauzione a titolo di garanzia per eventuali danni accorsi alla struttura.

Se invece la richiesta riguarda attività diverse, essa potrà essere accolta solo previa valutazione dell'Amministrazione Comunale che autorizza solo dopo aver verificato l'assenza di scopo di lucro e la valenza socio/ricreativa dell'iniziativa o l'attività oggetto della richiesta, attribuendo la responsabilità dell'iniziativa in capo al soggetto autorizzato.

Le attrezzature per la manutenzione ordinaria, di proprietà comunale, potranno comunque essere utilizzate dal personale dell'Amministrazione Comunale ed anche dalle altre società operanti nell'Impianto Sportivo che ne assumeranno la responsabilità e gli oneri derivanti dall'uso degli stessi, impegnandosi a riconsegnarli nello stesso stato in cui sono stati messi a disposizione.

## **Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha la durata di n.5 (cinque) stagioni sportive, dalla data di aggiudicazione in seguito all'Avviso pubblico sino al termine della stagione sportiva 2027/2028). È escluso il tacito rinnovo.

## **Art. 5 MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI**

La struttura immobiliare indicata nella planimetria ed i beni mobili sono descritti nell'apposito verbale di consegna, che sarà allegato alla presente convenzione. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il deperimento causato dall'invecchiamento e dalla normale usura.

Al termine della concessione l'inventario dovrà essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni, in contraddittorio tra le parti, redigendo apposito verbale alla presenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

## **Art. 6 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

## **Art. 7 ACCERTAMENTI E VERIFICHE**

Il personale del Comune a tale scopo autorizzato può accedere alla struttura di cui all'art. 2, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Tale personale è obbligato, qualora siano accertate delle



# Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED · Codice ipa: c\_h883

anomalie, a riferire immediatamente e per iscritto all'Amministrazione l'esito degli accertamenti.

## **Art. 8 RESPONSABILITA'**

Il Concessionario si impegna:

- a) ad assicurare tutto il personale necessario per l'assolvimento degli obblighi oggetto della presente convenzione;
- b) a stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per tutto il periodo della convenzione con massimale unico non inferiore a € 1.000.000;
- c) a costituire garanzia di eventuali danni agli impianti e attrezzi di proprietà comunale, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% dell'importo contrattuale, calcolato moltiplicando il canone di concessione ancorchè abbattuto di importo pari a € 10.000 per la durata della medesima, per un ammontare complessivo di € 50.000.

Dette polizze costituiscono condizioni di validità ed efficacia della presente Convenzione e copie delle stesse dovranno essere depositate negli Uffici Comunali.

Il Comune deve a sua volta provvedere ad assicurare gli impianti contro danni derivanti da incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. È pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni che da essi o dai mezzi impiegati potessero derivare.

## **Art. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si impegna:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e di terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) alla pulizia, custodia, vigilanza e manutenzione ordinaria del campo da calcio e delle strutture oggetto della presente convenzione in adempimento a quanto disposto dall'art.1576 del Codice civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le spese di manutenzione ordinaria a carico del gestore:

- b.1) taglio, risemina, concimazione e irrigazione tappeto erboso;
- b.4) diserbo selettivo;
- b.5) tracciatura e pulizia del campo;
- b.6) tinteggiatura dei locali oggetto di concessione;



## Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED · Codice ipa: c\_h883

- b.7) sostituzione lampadine per fari per l'illuminazione dei campi da calcio;
- b.8) interventi di riparazione, ristrutturazione e sostituzione di parti non strutturali degli edifici che permettono, ad esempio, di integrare o mantenere efficienti gli impianti esistenti. In questi interventi gli elementi di finitura e gli impianti non vengono alterati, ma soltanto migliorati.
- b.9) controlli periodici impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento oltre alla loro manutenzione ordinaria;
- b.10) controlli periodici presidi antincendio ivi comprese le porte tagliafuoco;
- b.11) controlli e manutenzione ordinaria dei defibrillatori;
- c) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale;
- d) a non introdurre pubblico in numero superiore a quello previsto dalla capienza massima dell'impianto stesso, in adempimento alla pratica dei Vigili del fuoco n.1634/2023, come di seguito quantificato:
- n° 280 persone in tribuna;
  - n° 209 persone in piedi;
  - n° 2 stalli per disabili;
- e) a non utilizzare o montare strutture provvisorie senza la prescritta autorizzazione;
- f) a rispettare e far rispettare la normativa nazionale ed i regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi per l'uso degli impianti sportivi;
- g) a depositare entro il mese di settembre il piano di attività annuale e a fine stagione il rendiconto dell'attività svolta, corredato dalla copia del Bilancio Consuntivo riferito all'anno precedente;
- h) a comunicare annualmente all'Amministrazione Comunale l'entità delle quote di iscrizione praticate;
- i) ad attestare l'iscrizione al RAS (registro attività sportive dilettantistiche) ai decreti legislativi n.36 e n.39/2021;
- l) a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modifica statutaria;
- m) ad aprire e chiudere l'Impianto negli orari di apertura al pubblico ed in tutte le altre occasioni se ne presentasse necessità;
- Nel caso la struttura richieda, per cause di forza maggiore, la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.



# Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED · Codice ipa: c\_h883

## **Art. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La manutenzione straordinaria è posta a carico dell'Amministrazione concedente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo la riparazione che prevede la sostituzione di impianti e apparecchi igienico-sanitari etc...). L'Ente gestore ha comunque facoltà di apportare migliorie all'impianto con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

## **Art. 11 PERSONALE**

Il Concessionario si impegna, a sua totale cura e spese, a dotarsi del personale necessario per l'espletamento dell'attività di manutenzione e gestione dell'impianto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ovvero, nel caso di lavoratori dipendenti, all'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai C.C.N.L.

Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori della Società.

## **Art. 12 PUBBLICITA'**

Tutte le forme di pubblicità all'interno della struttura dovranno essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è autorizzato ad apporre all'interno del Centro Sportivo cartelli pubblicitari, purché non infissi stabilmente al suolo, i cui proventi saranno riscossi dal Concessionario stesso, che verserà alle Casse Comunali le imposte di pubblicità nei termini di legge.

## **Art. 13 VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.

## **Art. 14 RISOLUZIONE**

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli previsti dal progetto educativo sportivo presentato in sede di partecipazione all'Avviso Pubblico;



## Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED · Codice ipa: c\_h883

c) sostanziale modifica dello statuto del Concessionario rispetto agli scopi e all'oggetto sociale.

### **Art. 15 RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice civile.

### **Art. 16 CONTROLLI E NORME DI RELAZIONE**

Il Comune può controllare, in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un Responsabile dell'Associazione, lo stato delle strutture di cui all'art. 2, al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni.

L'Associazione si impegna a partecipare attivamente alle riunioni indette dall'Amministrazione comunale, in un'ottica di collaborazione con il Comune e con tutte le associazioni sportive del territorio.

La presente convenzione viene firmata come segue:

Per \_\_\_\_\_

Il Rappresentante legale \_\_\_\_\_

*(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs. n. 82/2005)*

Per il Comune di San Giorgio Bigarello

Il Responsabile Area Servizi alla Persona-cultura-sport-politiche abitative

Simonetta Barbieri

*(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs. n. 82/2005)*